



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 09/06/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 18 maggio 2011, n. 116

D.lgs. 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata a Nuova Pollipoli impianto di Fasano, codice attività IPPC 6.6 (a).

L'anno 2011 addì 18 del mese di Maggio, in Modugno (Ba)

il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ing. Caterina Dibitonto

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 196/03

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Regionale Ecologia n. 439 del 22/09/2010 con oggetto "organizzazione del Servizio Ecologia, definizione delle funzioni dirigenziali attribuite al dirigente pro tempore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti";

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e conclusivamente verificata dal funzionario di Alta Professionalità "Autorizzazione Integrata Ambientale",

visto il D.lgs. 59/2005: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

visto il DM 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

visti i seguenti provvedimenti:

- DGR Puglia n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;
- DGR Puglia n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;
- Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;
- DGR Puglia n. 648 del 5 aprile 2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”.
- Circolare del 13/07/2004 del MATTM “Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, di cui al D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372 con particolare riferimento all’Allegato I”.

visti inoltre:

- la L. 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.lgs. 152/06: “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la LR Puglia 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;

premesso che:

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC);
- il D.lgs. 128/2010 art. 4 co. 1 ha abrogato il D.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia, al co. 5 del medesimo articolo che “le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento”;

considerato che:

- le BAT di riferimento per lo specifico settore sono rappresentate dalle “Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 6.6 (a): “Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 40.000 posti pollame; b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); c) 750 posti scrofe”; di cui al Decreto Ministeriale 29 Gennaio 2007 (Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta ufficiale 31 maggio 2007)
- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall’altro lato, la determinazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”, il riferimento è costituito dagli allegati I e II al DM 31 gennaio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla GU - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D. Lgs. 372/99”; “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;

tenuto conto che:

l'impianto Nuova Pollipoli con stabilimento in Fasano, è gestito in forza dei provvedimenti di carattere ambientale elencati al capitolo 5 dell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
Nuova Pollipoli con nota acquisita al prot. n. 3427 del 28/02/2007 ha presentato la domanda di autorizzazione integrata ambientale relativa all'Impianto IPPC sito in Fasano (BR) ubicato in Contrada Lamacupa S.S. 379 km. 2;

Pertanto:

visti i risultati istruttori delle conferenze di servizi come riassunti al paragrafo 2.2 dell'Allegato A", parte integrante del presente provvedimento;

visti i pareri dei soggetti coinvolti nel presente procedimento, come riassunti al paragrafo 2.3 dell'Allegato A", parte integrante del presente provvedimento, che si riassumono di seguito:

- parere favorevole della ASL di Brindisi;
- parere favorevole di Arpa-Puglia DAP - Brindisi;
- parere favorevole del Comune di Fasano.

tenuto conto della nota prot. n. 102574 del 23 novembre 2010 della Provincia di Brindisi

ritenuto poter rilasciare, ai sensi del D.lgs. n. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata;

ritenuto inoltre di prescrivere, considerato che la normativa e la giurisprudenza di settore prevedono che in occasione del primo rinnovo l'impianto debba essere sottoposto a procedura di compatibilità ambientale, al Gestore l'attivazione della procedura di VIA (di natura postuma) entro 90 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, prevedendo che eventuali prescrizioni di VIA potranno essere recepite nel corso di un procedimento di riesame della presente AIA;

precisato che, vista la circolare del 13/07/2004 del MATTM, con particolare riferimento all'art. 2, comma 3, del decreto n. 372/1999 per "attività accessoria, tecnicamente connessa" si intende una attività svolta dal medesimo gestore, il presente provvedimento, sulla base di quanto stabilito nelle Conferenze di Servizi, è rilasciato all'azienda avicola "Nuova Pollipoli" essendo un soggetto giuridico diverso dall'azienda "Zetafert srl";

dato atto che le prescrizioni contenute nel "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: "Allegato A",

"Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo" e Allegato C "Stato di applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili" tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell'art. 5 del D.lgs. n. 59/2005, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni indicate al capitolo 5 dell'Allegato A alla presente determinazione e sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, come elencate all'Allegato 2 del D.Lgs. 59/05, fatte salve le disposizioni di cui al D.lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE;

preso atto di quanto riportato al capitolo 15 dell'Allegato A, cioè che la presente AIA ha durata di anni 5 (cinque);

fatte salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

dato atto che ai fini delle spese istruttorie relative al rilascio dell'autorizzazione AIA il gestore ha regolarmente provveduto al versamento dell'importo, producendone copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle more dell'applicazione dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazione integrata ambientale, la Giunta ha disposto che: "i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

precisato che a seguito dell'adeguamento delle tariffe regionali al DM 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", si provvederà a richiedere alla Nuova Pollipoli il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 59/2005 la Nuova Pollipoli per l'impianto sito in Fasano, Contrada Lamacupa con codice attività IPPC 6.6 (a) alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: "Allegato A" di n. 37 (trentasette) facciate, "Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo" di n. 20 (venti) facciate e Allegato C "Stato di applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili" di n. 5 (cinque) facciate;

di stabilire che:

- il Gestore dovrà attivare, entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento, la procedura di VIA (postuma) relativo all'impianto di che trattasi;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate come indicato al capitolo 5 dell'Allegato A;
- con riferimento, invece, alla gestione delle acque meteoriche non vengono autorizzati i relativi scarichi

richiesti attraverso le trincee drenanti, attesa l'inadeguatezza delle stesse trincee quali forme di depurazione con grigliatura e sedimentazione (cfr parere Provincia di Brindisi prot. 102574 del 23/11/2010). Non viene inoltre autorizzata la gestione delle acque meteoriche per irrigazione, attesa la mancata individuazione e indicazione della titolarità/disponibilità dell'area indicata per il riutilizzo delle acque a scopi irrigui con valutazione della compatibilità agronomica e del rispetto dei criteri del DM Ambiente 12 giugno 2003, n. 185. Viene, pertanto, prescritta la gestione delle acque meteoriche in qualità di rifiuto nelle more dell'aggiornamento del presente provvedimento con cui potrà essere autorizzato eventualmente il relativo scarico a valle della presentazione di soluzioni alternative di trattamento con l'indicazione di:

- dimensionamento delle sezioni di trattamento con grigliatura e dissabbiatura corredate di sistemi di campionamento a valle dello stesso trattamento;

- caratteristiche geologiche ed idrogeologiche delle aree interessate dagli scarichi da cui si evinca il rischio idraulico, idrogeologico, ed ambientale con le misure di mitigazione mediante l'individuazione puntuale di:

1. Sezione idrogeologica da cui si possano trarre i rapporti stratigrafici in riferimento allo strato saturo del sottosuolo;

2. Definizione del franco di sicurezza tra il punto più basso in cui si immette l'acqua meteorica ed il massimo livello di escursione della falda;

3. Capacità di dispersione del sistema di smaltimento rispetto alle acque da smaltire, attraverso il dimensionamento dei sistemi proposti e mediante prove di permeabilità;

4. Indicazione di pozzi eventualmente presenti nelle vicinanze e rispettive distanze dal punto di immissione al fine di verificare il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa regionale;

5. Stralcio corografico con indicazione dei punti di immissione anche con coordinate UTM;

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di cui trattasi con particolare riferimento ad autorizzazioni e/o nullaosta urbanistici e/o paesaggistici, eventualmente necessari;

- l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.lgs 59/2005, art. 9, comma 3, è soggetta a rinnovo ogni cinque anni fatti salvi eventuali aggiornamenti ai sensi del medesimo art. 9 del D.lgs. 59/2005 e smi;

- il Gestore è tenuto al puntuale rispetto delle comunicazioni inerenti le "modifiche dell'impianto", secondo quanto previsto dall'art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/06 e smi e DGR Puglia n. 648 del 05/04/2011;

- per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore deve trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGR Puglia n. 648 del 5 aprile 2011;

- in assenza di indicazione della data presunta di cessazione dell'attività nell'ambito del periodo di validità della presente autorizzazione, il Gestore è tenuto a presentare entro 6 mesi il Piano di dismissione, bonifica e ripristino ambientale dell'area al fine di annullare gli impatti causati dalla presenza dell'opera e creare le condizioni per un ripristino, nel tempo, delle condizioni naturali.

- il Gestore è tenuto a compilare i DB CET (Database Catasto Emissioni Territoriali, vedasi Allegato A, cap. 9);

- per effetto dell'intervenuto DM 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", a seguito della predisposizione di apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto.

- l'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Brindisi e la Provincia di Brindisi, ognuno nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte del Gestore, ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento e nell'allegato "Documento Tecnico";

- l'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11,

comma 3 del D.lgs. 59/2005, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione e relativi allegati, con oneri a carico del gestore;

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia di Brindisi e presso il Comune di Fasano;

di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, alla Nuova Pollipoli con sede legale in Fasano (BR) Via Piave n.60;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Brindisi, al Comune di Fasano, all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Brindisi, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

di pubblicare il presente atto autorizzativo all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente d'Ufficio Inquinamento
e Grandi Impianti
Ing. Caterina Dibitonto